PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Documento di seduta

15.11.2011 B7-0608/2011

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

presentata a seguito dell'interrogazione con richiesta di risposta orale
B7-0648/2011

a norma dell'articolo 115, paragrafo 5, del regolamento

sulla modernizzazione della legislazione in materia di IVA al fine di rafforzare il mercato unico del digitale

Arlene McCarthy
a nome del gruppo S&D

B7-0608/2011

Risoluzione del Parlamento europeo sulla modernizzazione della legislazione in materia di IVA al fine di rafforzare il mercato unico del digitale

Il Parlamento europeo,

– vista l'interrogazione del 30 settembre 2011 alla Commissione sulla modernizzazione della legislazione in materia di IVA al fine di rafforzare il mercato unico del digitale (O-000226/2011 – B7-0648/2011),

– visti gli articoli 113 e 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto,

– vista la direttiva 2008/8/CE che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi,

– vista la comunicazione della Commissione "Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva",

– vista la comunicazione della Commissione "Un'agenda digitale per l'Europa",

– visto il Libro verde della Commissione sul futuro dell'IVA,

– vista la risoluzione del Parlamento europeo del 12 maggio 2011 su "Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare",

– vista la risoluzione del Parlamento europeo del 13 ottobre 2011 sul futuro dell'IVA,

– viste le linee guida dell'OCSE sulla neutralità dell'IVA,

– visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che la strategia UE 2020 contiene un'iniziativa faro relativa alla creazione di un mercato unico del digitale;

B. considerando che il mercato unico del digitale nell'UE rimane frammentato, in parte a causa del sistema fiscale dell'Unione e, in particolare, delle imposte sui consumi applicate ai beni e ai servizi;

C. considerando che la crisi economica ha gravemente compromesso le opportunità di crescita economica e che l'economia digitale ha le potenzialità per contribuire in misura significativa alla prosperità dell'Europa negli anni a venire;

D. considerando che l'Unione europea deve realizzare le potenzialità del mercato unico facilitando il commercio online e transfrontaliero tra Stati membri;

E. considerando che la Commissione sta attualmente riflettendo sul futuro dell'IVA e che la strategia UE 2020 deve essere presa in considerazione;

1. sottolinea che il quadro giuridico attuale, in particolare l'allegato III della direttiva 2006/112/CE, rappresenta un ostacolo allo sviluppo di nuovi servizi digitali ed è di conseguenza incompatibile con gli obiettivi fissati nell'agenda digitale;

2. ritiene che le aliquote IVA applicabili ai libri siano una dimostrazione delle carenze della legislazione attuale; osserva che, mentre gli Stati membri possono applicare aliquote IVA ridotte alla fornitura di libri su qualsiasi tipo di supporto fisico, i libri elettronici sono soggetti a un'aliquota standard pari almeno al 15%, una discriminazione insostenibile dato il potenziale di crescita di tale segmento di mercato;

3. sottolinea che l'Unione europea deve dar prova di ambizione anziché limitarsi a porre rimedio alle incoerenze del quadro giuridico attuale; ritiene che il fatto di incoraggiare le imprese a sviluppare e a offrire nuovi servizi online paneuropei dovrebbe costituire una priorità nella revisione della normativa in materia di IVA;

4. rammenta l'esempio dell'"Internet Tax Freedom Act" statunitense, entrato in vigore nel 1998 e da allora sempre prorogato; osserva che tale legge, la quale vieta al governo federale e locale di applicare aliquote fiscali discriminatorie alle vendite online, ha avuto un impatto significativo sul commercio elettronico e ha contribuito alla creazione di società che dominano il mercato a livello globale;

5. sottolinea, tuttavia, che l'Unione europea dovrebbe elaborare soluzioni calibrate in funzione delle proprie esigenze; che, ai fini dello sviluppo di un autentico mercato unico, la legislazione dell'Unione europea potrebbe consentire agli Stati membri di applicare, su base temporanea, un'aliquota IVA ridotta ai servizi di contenuto culturale forniti per via elettronica;

6. osserva che questa nuova categoria, che verrebbe inclusa nell'attuale allegato III della direttiva 2006/112/CE, potrebbe comprendere la fornitura di servizi online quali i programmi televisivi, la musica, i libri o la stampa, da parte di un prestatore stabilito all'interno dell'UE, a qualsiasi persona anch'essa stabilita all'interno dell'Unione;

7. sottolinea che l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta ai contenuti culturali online stimolerà inevitabilmente nell'Unione europea la creazione, la produzione e la distribuzione di contenuti digitali su tutte le piattaforme;

8. ricorda i principi dell'OCSE sulla tassazione dell'e-commerce concordati alla conferenza di Ottawa del 1998; osserva che tali principi stabiliscono che le norme relative alle imposte sui consumi, ad esempio l'IVA, debbano tradursi in un'imposizione nella giurisdizione in cui avviene il consumo; fa presente che, in base alla direttiva 2008/8/CE, i principi dell'OCSE si applicheranno all'Unione europea a decorrere dal 1° gennaio 2015;

9. ritiene che un riesame della legislazione in materia di IVA che offra agli Stati membri maggiore flessibilità in merito alle aliquote IVA ridotte debba accompagnarsi all'applicazione dei principi stabiliti nella direttiva 2008/8/CE; rileva, tuttavia, che per permettere a tutti gli Stati membri di beneficiare allo stesso modo del mercato unico del

digitale occorre applicare quanto prima il principio della tassazione nello Stato membro di appartenenza del consumatore;

10. invita la Commissione a esaminare la possibilità di un riesame della direttiva 2008/8/CE prima del 1° gennaio 2015 per far sì che l'IVA sia pagata nello Stato membro di appartenenza del consumatore;

11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.